

Parco Regionale delle Alpi Apuane

SETTORE UFFICI TECNICI

PRONUNCIA DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE ex art.18 L.R. 3.11.1998 n.79
NULLA OSTA DEL PARCO ex art.20 L.R. 11.8.1997 n.65

DETERMINAZIONE di P.C.A. comprensiva di N.O. n. 3 del 18.03.08

PROPONENTE: Ditta Henraux S.p.A.

COMUNE: Seravezza

OGGETTO: Variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA CERVAIOLE"

Il Coordinatore del Settore

PUBBLICAZIONE:

La pubblicazione all'Albo pretorio della presente determinazione dirigenziale, è iniziata il giorno e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE

ALBO PRETORIO:

Pubblicata dal al n.° del registro

IL DIRETTORE

Preso atto che in data 25.09.2007, prot. n° 3885, il Comune di Seravezza trasmetteva a questo Ente, per le autorizzazioni di competenza, la richiesta di variante al progetto di coltivazione del sito denominato "Cava Cervaiole" nel comune di Seravezza, presentato dalla società Henraux S.p.A. con sede in Querceta (LU) e che il procedimento in oggetto è stato avviato a partire dalla data del 25.09.07;

Vista la propria determinazione n. 9 del 22.05.06 relativa al rilascio della Pronuncia di Compatibilità Ambientale ex art. 18 della L.R. n° 79/98, comprensiva di N.O. per il progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA CERVAIOLE";

Vista la Legge Regionale 11.8.1997, n. 65 di istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane;

Visto lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del 9.11.1999, n. 307;

Visto l'art.21, comma 8 e l'art.26, comma 5 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi del Parco n. 90 del 13.6.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale 3.11.1998, n. 79 recante norme per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale;

Vista la delibera del Consiglio di Gestione del Parco, n. 72 del 13.11.1999, con cui vengono individuati la struttura operativa competente e gli indirizzi organizzativi in materia di procedure di valutazione di impatto ambientale;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 43 del 25.09.02, con cui vengono apportate modifiche nella composizione della struttura operativa competente per la valutazione di impatto ambientale;

Viste le Delibere del Consiglio Direttivo del Parco, n. 13 del 21.03.2000 e n. 38 del 24.10.2000, con cui vengono adottati e resi operativi indirizzi applicativi delle Norme Tecniche di Attuazione Regionali della valutazione di impatto ambientale in materia di attività estrattive;

Vista la Delibera del Consiglio Direttivo del Parco, n. 54 del 21.12.2000, con cui la validità delle *Pronunce di compatibilità ambientale* e dei *Nulla osta* in materia di attività estrattive, in attesa della adozione del Piano per il Parco, viene limitata ad un periodo non superiore ad anni cinque;

Vista la Determinazione Dirigenziale del Direttore, n. 36 del 27.12.2004, con cui si nominava la "Commissione Tecnica dei Nulla Osta";

Visto il Regio Decreto Legge 30.12.1923, n. 3267 di riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani e la Legge Regionale 39/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 in materia di beni culturali e ambientali;

Accertato che il sito oggetto del piano di coltivazione in esame ricade all'interno dell'area contigua, zona di cava, del Parco Regionale delle Alpi Apuane come perimetrato dalla L.R. n.65/97;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dalle Strutture Operative del Parco e segnatamente la richiesta di documentazione integrativa effettuata a seguito delle risultanze della prima riunione della Commissione tecnica della valutazione di impatto ambientale in data 12.11.07;

Viste le integrazioni, pervenute al Parco in data 14.02.08, prot. 544 e 545;

Preso atto che la Commissione Tecnica dei Nulla Osta in data 17.03.08 ha ritenuto soddisfacente la documentazione prodotta, assumendo gli esiti dello Studio di Impatto Ambientale allegato al progetto di coltivazione già autorizzato e delle integrazioni riferite alla variante in oggetto, quali esiti dell'esame di compatibilità ambientale del progetto comprensivo della variante proposta ed ha stabilito le seguenti prescrizioni:

- 1) in caso di potenziamento degli impianti e delle macchine dovrà essere presentata una nuova valutazione di impatto ambientale;
- 2) restano valide le prescrizioni e condizioni già impartite con PCA n. 9/06

Visto che il Proponente ha prodotto autocertificazione di disponibilità dei beni su cui è sviluppata l'attività estrattiva in data 04.02.08, prot. 379;

Preso atto che da parte delle amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 8 della L.R. 79/98, non sono pervenute osservazioni;

DETERMINA

di confermare la validità della **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 79/98, nonché **Nulla Osta del Parco**, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 65/97, comprensivo dell'*Autorizzazione al vincolo paesaggistico* di cui all'art. 146 D.Lgs. 41/04 e dell'*Autorizzazione al vincolo idrogeologico* di cui al R.D.L. 3267/23, espressi con propria determinazione n. 9 del 22.05.06, anche per le lavorazioni previste nella variante al progetto di coltivazione del sito denominato "CAVA CERVAIOLE", acquisita al protocollo del Parco in data 25.09.2007, prot. n° 3885;

di confermare il **Programma di Gestione Ambientale** della determinazione n. 9/06 come di seguito richiamato e modificato:

ATTIVITA' DI COLTIVAZIONE

- 1) Dovranno essere effettuate le seguenti misure di monitoraggio contenute nella Relazione conclusiva dell'Inchiesta pubblica:
 - a) *Le misure di monitoraggio sulle acque superficiali e sotterranee dovranno essere effettuate dal Proponente entro due anni dal rilascio della presente autorizzazione e dovranno essere realizzate secondo quanto indicato nella Relazione conclusiva dell'Inchiesta pubblica a pag. 42. La documentazione prodotta dovrà essere trasmessa dal Proponente agli organi competenti: Parco, Arpat, Comune;*
 - b) *Le misure di monitoraggio sul trasporto, così come descritte nella Relazione conclusiva dell'Inchiesta pubblica a pagg. 43 e 44, dovranno essere realizzate dal Proponente per la parte relativa ai propri mezzi e dai Comuni di Seravezza e Stazzema per la parte relativa al traffico generale;*
- 2) Dovranno essere effettuate le misure di mitigazione e compensazione contenute nell'ALLEGATO A alla delibera del Consiglio Direttivo n. 11 del 28.04.06;
 - c) *Entro la fine della prima fase, dovranno essere effettuati studi finalizzati alla fattibilità della coltivazione in galleria;*
 - d) *Sulla gestione dei ravaneti si richiamano le prescrizioni di cui alla deliberazione n. 09/04; per quanto riguarda il ravaneto denominato Cabina Nera, prima della conferenza dei servizi il proponente dovrà presentare una verifica di stabilità che tenga conto del nuovo assetto morfologico;*
 - e) *È necessario rilasciare permanentemente, dalla sorgente denominata "Ravole", uno sfioro idrico in grado di soddisfare il fabbisogno della fauna selvatica presente nell'area e di eventuali animali domestici al pascolo;*
 - f) *In corrispondenza dei luoghi di lavorazione in cui si utilizzi acqua dovrà essere realizzato un idoneo sistema di raccolta e convogliamento della medesima tramite canalette e tubazioni in materiale plastico, al fine di evitare infiltrazioni di marmettola nelle eventuali fratture presenti;*
 - g) *in caso di potenziamento degli impianti e delle macchine dovrà essere presentata una nuova valutazione di impatto ambientale;*

ATTIVITA' DI RIPRISTINO

Nella realizzazione delle attività previste nella seconda fase, oltre a quanto già previsto nel piano di ripristino, devono essere effettuate le seguenti operazioni e lavorazioni:

- h) *Dovranno essere evitati interventi di inerbimento mediante idrosemina;*
- i) *Si prescrive l'impiego di materiale vegetale di origine autoctona, operando inoltre una cernita sulle molteplici specie erbacee, arbustive ed arboree proposte;*
- j) *Nella ripulitura finale delle aree di cava dovranno essere rimossi con estrema cura tutti i materiali e utensili residui delle lavorazioni precedenti (serbatoi dell'acqua, ricoveri provvisori, linee aeree di cantiere e ogni altro materiale metallico e/o plastico);*
- l) *I fronti di cava, una volta assunta la posizione definitiva successiva alle attività di coltivazione, dovranno essere protetti da idonea recinzione;*

ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONDIZIONI

- m) *Nel cantiere estrattivo dovranno essere conservati materiali oleoassorbenti e sistemi di intervento utili in caso di sversamenti;*
- n) *Nel caso in cui lo stato finale presenti diversità da quanto previsto nel progetto in esame, sempre che rientranti nei limiti autorizzati, queste dovranno essere supportate da idonea documentazione descrittiva, grafica e fotografica da trasmettere a questo Parco;*

DETERMINA ALTRESI'

di stabilire che la **Pronuncia di Compatibilità Ambientale**, nonché il **Nulla Osta del Parco** di cui al presente atto, rientrano nei limiti temporali già definiti con la determinazione di PCA n. 9 del 22.05.06;

di rendere noto che le prescrizioni, condizioni e procedure di esecuzione contenute nel Programma di Gestione Ambientale di cui sopra, hanno tutte in ogni caso valenza per la **Pronuncia di Compatibilità ambientale**, per il **Nulla Osta del Parco** e per le **autorizzazioni idrogeologica e paesaggistica**;

di dare atto che la presente pronuncia, comprensiva di nulla osta, costituisce condizione ai fini del rilascio del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione dei lavori ma non costituisce titolo di verifica della conformità del progetto presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano l'attività estrattiva, nonché l'uso e la trasformazione del territorio interessato all'attività stessa;

di dare atto che, qualora nella realizzazione del presente progetto, sia violata la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale, di vincolo idrogeologico o di vincolo paesaggistico, ovvero non siano rispettate le prescrizioni e condizioni dettate con la presente, il Parco assumerà i conseguenti provvedimenti di limitazione, sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;

di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla sua emanazione, al Proponente, nonché alle amministrazioni interessate di cui all'art. 8 della L.R.79/98, ovvero al Comune di Seravezza, alla Comunità Montana Alta Versilia e all'A.U.S.L. e all'A.R.P.A.T. competenti per territorio;

di notificare il presente provvedimento al competente Ufficio del Ministero dell'Ambiente, in quanto comprensivo di autorizzazione al vincolo paesaggistico;

di dare mandato al Garante per l'informazione di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURT, entro trenta giorni dalla sua emanazione;

di adottare successivo provvedimento, per sottoporre a conguaglio la somma da corrispondersi ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R.79/98, sino ad oggi versata, da parte del proponente, in misura forfetaria;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in opposizione da presentare al Dirigente che lo ha adottato o ricorso in via gerarchica da presentare al Presidente dell'Ente Parco, entro 30 giorni. E' fatta salva comunque, la possibilità di ricorrere o per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana o per via straordinaria al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni ai sensi di legge;

che il presente provvedimento entri immediatamente in vigore;

Il Coordinatore del Settore
dott. arch. Raffaello Puccini

Det. p.c.a 03/08